

# Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 49

**OGGETTO: Proposta di delibera avente come oggetto: "Istituzione della Zona Franca nel territorio di Sarroch ed estensione a tutto il territorio regionale".**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:25 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.EE.LL. e dallo Statuto comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1 <i>MATTANA SALVATORE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <i>GUISO EFISIO ANDREA</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 <i>SPIGA MIRKO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <i>MELIS MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <i>SALIS MASSIMILIANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <i>SPANO MANUELA</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 <i>CABONI MICAELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <i>MELONI GIANLUIGI</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <i>SANNA ALESSANDRA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 <i>MURA STEFANIA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 <i>COIS VITTORIO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 <i>CASCHILI ANDREA</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 <i>MURGIA FRANCESCO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 <i>MELIS IGOR</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 <i>BUONOMO ATTILIO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 <i>PORCU MICHELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 <i>PINNA CLAUDIA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***Totale Presenti: 14    Totali Assenti: 3***

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Pioppo Lucia che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Gianluigi Meloni, assume la presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica

Vista l'allegata mozione relativa alla proposta di delibera avente come oggetto: "Istituzione della Zona Franca nel territorio di Sarroch ed estensione a tutto il territorio regionale" presentata dal Gruppo "Autodeterminazione" in data 15/11/2017;

Udita la lettura della mozione da parte del Consigliere F. Murgia;

Richiamata la discussione interamente riportata sul nastro magnetico a disposizione dei Consiglieri;

Sentita la richiesta del Capogruppo di Maggioranza Consigliere Vittorio Cois di integrare e modificare il deliberato contenuto nella mozione come riportato di seguito:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CONSIDERATO**

*Che la gravissima crisi che ha investito tutti i settori produttivi e dei servizi della Sardegna impone l'urgente adozione di adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere una reale crescita economica o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti mediante strumenti che portino a riequilibrare le conseguenze negative connesse all'insularità, ad abbattere il costo dell'energia e dei trasporti, a definire condizioni di fiscalità adeguate alle necessità della Sardegna e dei suoi territori, all'eliminazione o riduzione di gravami ed imposte che limitano la produzione e le intraprese economiche.*

*Che il Consiglio Comunale in data 14-03-2013 ha approvato una delibera per l'istituzione della Zona Franca nel territorio del Comune di Sarroch e che tale delibera è stata inviata al Presidente della Giunta Regionale; al Presidente del Consiglio Regionale; Al Presidente della Provincia di Cagliari;*

*Alla Commissione Europea e all'Ufficio delle Dogane di Cagliari - in data 16-04-2013 prot. 3497.*

*Che nella stessa delibera è stato inoltre dato mandato al Sindaco e alla Giunta di avviare tutte le possibili iniziative politiche e amministrative per perseguire l'obiettivo di giungere anche all'Istituzione della Zona Franca in tutta la Sardegna con il coinvolgimento di tutti gli Enti e le Istituzioni interessate;*

*Che l'istituzione della Zona Franca nel territorio comunale di Sarroch, comune facente parte dell'Autorità Portuale del Porto di Cagliari, costituisce uno strumento capace di creare le condizioni indispensabili e imprescindibili per favorire la crescita economica in tutte le attività produttive e relativi settori, consentendo anche di attrarre nuovi capitali, tecnologie e nuove competenze imprenditoriali;*

*Che l'istituzione della Zona Franca in tutto il territorio della Sardegna costituisce uno strumento essenziale di sviluppo al fine di creare le condizioni indispensabili per una reale crescita del nostro PIL, attrarre capitali, tecnologie e nuove competenze imprenditoriali, favorire la produzione, il commercio e l'esportazione di merci.*

### **PREMESSO**

*Che sarebbe auspicabile integrare la deliberazione suindicata con la dichiarazione che in applicazione della legge n. 762/1973 per la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal D.lgs. n. 75/1998, siano estesi a tutto il territorio regionale i diritti speciali comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 1438/1949 e dalla Legge n. 7627/1973;*

**Facendo seguito ai seguenti provvedimenti:**

*-Deliberazione n. 8/2 del 07 febbraio 2013, che dava mandato al Presidente per il formale inoltra ai competenti uffici della Commissione Europea e alle Autorità doganali coinvolte della comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con I confini naturali dell'isola di Sardegna e delle sue isole;*

*- Deliberazione n. 9/2 del 12 febbraio 2013, che dava atto delle circa 240 deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali della Sardegna, in ordine all'attivazione della zona franca integrale in regime extra-doganale e dava mandato al Presidente di comunicare alle Autorità Europee e a quelle doganali nazionali e regionali, la volontà popolare di rendere immediatamente operative sul territorio dell'intera isola le prerogative già individuate nel Regolamento CE n. 2913/92 e nel relativo Regolamento di attuazione n. 2454 /1993, entrambi richiamati nel D.lgs. n. 75/1998, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti, anche al fine di procedere alla modifica dell'art. 3 del regolamento n. 450/2008, inserendo nello stesso articolo il territorio dell'isola di Sardegna e delle sue isole minori circostanti indicando la Regione Autonoma della Sardegna quale territorio extra-doganale dell'Italia, entrambe regolarmente pubblicate sul sito istituzionale .*

*Visti anche gli art. 8-10-12-13- dello Statuto Sardo Legge Costituzionale n. 3 del 1948;*

*Visto anche il D.lgs. a 114/16 art. 8-14-18;*

*Visto il Regolamento UE n. 952/13 Codice Doganale dell'Unione e quelli di attuazione;*

*Vista la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione;*

*Visto il D.lgs. n. 234/2001 " Norme di attuazione dello Statuto Speciali della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo 1 della Legge n. 59/97, che conferisce alla Regione e agli Enti Locali della Sardegna le funzioni e i compiti che l'art, 3 della Legge n. 142 (1990, l'art. 20 della Legge n. 50/1957 e l'art. 10 del D.lgs. n. 112/1998 conferiscono alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali;*

*Visto l'art. 93 della Legge n. 342/2000 che disciplina i poteri delle Regioni Autonome a Statuto Speciale, sulla variazione delle aliquote delle loro imprese;*

*Vista la Legge n. 131/2003 dove si prevede che per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, che tutti i trattati internazionali sono costitutivi d'obblighi che limitano la potestà legislativa degli Stati;*

*Vista la Legge n. 296/2006 art. 1 commi da 834 a 837, che nell'apportare modifiche all'art. 8 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948, individua le aliquote sulle entrate fiscali spettanti alla Regione Sardegna che, al comma 835 richiamando l'art. 38 del regolamento di attuazione dello Statuto, approvato con D:P:R: n. 250/1949, vengono attribuiti alla regione oltre ai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale la devoluzione di euro 25 milioni annuali fino all'anno 2026 quali ulteriori quote di compartecipazione dell'imposta ;*

*Visto l'art. 7 della Legge n. 42/2009 che detta principi e criteri direttivi relativamente ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito;*

*Visto il D.lgs. n. 68/2011 che attribuisce alle regioni a statuto ordinario ed a quelle a statuto speciale per effetto del D.lgs. n. 234/2001, la potestà di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, nonché di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle, concedendo la possibilità di disporre deduzioni dalla base imponibile;*

*Visto l'art. 1 del D.L n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 che al comma 2 prevede " rimane ferma la facoltà per le regioni e gli Enti Locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione dei propri tributi*

*Vista la Legge Regionale 25 Luglio 2008 n. 10 art. 1 lett. D) che, specificatamente, rimette alla Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale all'industria , la competenza di promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli art, 1 e 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 1998 n. 75 ( Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche ), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui art. 3*

**DELIBERAZIONE N. 21/3 DEL 15.4.2016**

*Attivazione delle zone franche doganali previste dall'art. 12 dello Statuto speciale per la Sardegna. Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche".*

**DELIBERAZIONE N. 21/4 DEL 15.4.2016**

*Proposta di attivazione di una zona franca doganale nel porto di Olbia ai sensi dell'art. 12 L. Cost. n. 3/1948 e del D.Lgs. n. 75/1998.*

**DELIBERAZIONE N. 21/5 DEL 15.4.2016**

*Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per la operatività della zona franca di Portovesme/Sant'Antioco e delle aree industriali funzionalmente collegate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 75.*

*Per quanto sopra esposto*

*Dato ATTO che il presente provvedimento non necessita di acquisizione di pareri del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T:U:E:L: del 18.08.2000 n. 267,*

**SI PROPONE**

*Che in applicazione della Legge n. 762/1973 per la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal D.lgs. n. 75/1998, vengano estesi a tutto il territorio regionale i diritti speciali comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 1438/1949 e dalla Legge n. 762/1973.*

*Che i Diritti Speciali le cui misure sono state individuate per l'anno corrente, nel Decreto del 27 Dicembre 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31.12.2016, siano estesi a tutto il territorio sardo in virtù del D.lgs. 75/1998 che disciplina la Zona Franca in Sardegna.*

*DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Presidenza della Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio Regionale, alla Commissione Europea, al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, all'Agenzia delle Dogane Ufficio di Cagliari.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il testo sopra riportato,

Con votazione unanime, resa per alzata di mano,

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di delibera avente come oggetto: "Istituzione della Zona Franca nel territorio di Sarroch ed estensione a tutto il territorio regionale", così modificato ed integrato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Gianluigi Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 11/01/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

---

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

1

MOZIONE " ZONA FRANCA "

Al Sig. Presidente del Comune di Sarroch

Al Sig. Sindaco del Comune di Sarroch

Ai si. Consiglieri del Comune di Sarroch

I sottoscritti Consiglieri comunali del gruppo " Autodeterminazione "



CONSIDERATO

Che il Consiglio Comunale in data 14-03-2013 ha approvato una delibera per l'istituzione della Zona Franca nel territorio del Comune di Sarroch e che tale delibera è stata inviata al Presidente della Giunta Regionale---al Presidente del Consiglio Regionale --Al Presidente della Provincia di Cagliari-Alla Commissione Europea - all'Ufficio delle Dogane di Cagliari --in data 16-04-2013 prot. 3497.

CONSIDERATA

La necessità di integrare tale delibera

PROPONGO

La discussione e l'approvazione della seguente proposta di delibera avente come oggetto " Istituzione della "Zona Franca "nel territorio di Sarroch ed estensione a tutto il territorio regionale i diritti speciali comunali.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ZONA FRANCA AL CONSUMO

PREMESSO

Che con propria Deliberazione n.9 del 14-03-2013 si è proceduto ad attivare le procedure amministrative per il riconoscimento della zona franca nel territorio di Sarroch

Rilevato che è necessario integrare la deliberazione suindicata con la dichiarazione che in applicazione della legge n. 762/1973 per la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal D.lgs. n. 75/1998 , sono estesi a tutto il territorio regionale i diritti speciali comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 1438/1949 e dalla Legge n. 7627/ 1973 ;

Facendo seguito ai seguenti provvedimenti :

-Deliberazione n. 8/2 del 07 febbraio 2013 , che dava mandato al Presidente per il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione Europea e alle Autorità doganali coinvolte della comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola di Sardegna e delle sue isole;

\_ Deliberazione n. 9/2 del 12 febbraio 2013 , che dava atto delle circa 240 deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali della Sardegna , in ordine all'attivazione della zona franca integrale in regime extradoganale e dava mandato al Presidente di comunicare alle Autorità Europee e a quelle doganali nazionali e regionali , la volontà popolare di rendere immediatamente operative sul territorio dell'intera isola le prerogative già individuate nel Regolamento CE n. 2913/92 e nel relativo Regolamento di attuazione

n. 2454 /1993 , entrambi richiamati nel D.lgs. n. 75/1998 , con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell'isola e delle sue isole minori circostanti , anche al fine di procedere alla modifica dell'art. 3 del regolamento n. 450/2008 , inserendo nello stesso articolo il territorio dell'isola di Sardegna e delle sue isole minori circostanti indicando la Regione Autonoma della Sardegna quale territorio extradoganale dell'Italia , entrambe regolarmente pubblicate sul sito istituzionale .

Verificate le seguenti comunicazioni :

-Comunicazione Protocollo n. 909/2013 , di attivazione della zona franca nel territorio dell'isola di Sardegna del 08/02/2013 ressa al Presidente della Commissione Europea , al Presidente del Parlamento Europeo , al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana , al Ministro dello Sviluppo economico che prevede che il regime di zona franca e quello extradoganale attivato sarà operativo entro il termine perentorio del 24 Giugno 2013 .

-comunicazione Protocollo n. 972/2013 , attivazione della zona franca nel territorio dell'isola di Sardegna realizzata ai sensi dell'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana , con la quale veniva trasmessa a a tutte le autorità dell'Unione Europea competenti ed a quelle doganali della Repubblica Italiana , la volontà popolare espressa dalla maggioranza delle amministrazioni comunali dell'attivazione immediata del regime di zona franca e di extraterritorialità.

- Comunicazione resa il 12-03-2013 Taxud.a2.(2013)361489 , dalla Commissione Europea Direzione Generale Fiscalità Doganale che si rimette interamente alle decisioni dello stato membro in merito all'introduzione di una zona franca in Sardegna ;

Visti anche gli art. 8-10-12-13- dello Statuto Sardo Legge Costituzionale n. 3 del 1948 ;

Visto anche il D.lgs. n. 114/16 art. 8-14-18 ;

Visto il Regolamento UE n. 952/13 Codice Doganale dell'Unione e quelli di attuazione ;

Vista la Sentenza del 1 Giugno 2017 della CGE emessa nel procedimento C-571/15;

Vista la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 8/D del 19.04.16 ;

Vista la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione;

Visto il D.lgs. n. 234/2001 " Norme di attuazione dello Statuto Speciali della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative , in attuazione del Capo 1 della Legge n. 59/97 , che conferisce alla Regione e agli Enti Locali della Sardegna le funzioni e i compiti che l'art. 3 della Legge n. 142 (1990 , l'art. 20 della Legge n. 50/1957 e l'art. 10 del D.lgs. n. 112/1998 conferiscono alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali;

Visto l'art. 93 della Legge n. 342/2000 che disciplina i poteri delle Regioni Autonome a Statuto Speciale , sulla variazione delle aliquote delle loro imprese ;

Vista la Legge n. 131/2003 dove si prevede che per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione , che tutti i trattati internazionali sono costitutivi d'obblighi che limitano la potestà legislativa degli Stati ;

Vista la Legge n. 296/2006 art. 1 commi da 834 a 837 , che nell'apportare modifiche all'art. 8 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna , approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948 , individua le aliquote sulle entrate fiscali spettanti alla Regione Sardegna che , al comma 835 richiamando l'art. 38 del regolamento di attuazione dello Statuto , approvato con D:P:R: n. 250/1949 , vengono attribuiti alla regione oltre ai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale la devoluzione di euro 25 milioni annuali fino all'anno 2026 quali ulteriori quote di compartecipazione dell'imposta ;

Visto l'art. 7 della Legge n. 42/2009 che detta principi e criteri direttivi relativamente ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito;

Visto il D.lgs. n. 68/2011 che attribuisce alle regioni a statuto ordinario ed a quelle a statuto speciale per effetto del D.lgs.n. 234/2001 , la potestà di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF , nonché di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle , concedendo la possibilità di disporre deduzioni dalla base imponibile ;

Visto l'art. 1 del D.L n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 che al comma 2 prevede " rimane ferma la facoltà per le regioni e gli Enti Locali , secondo i propri ordinamenti , di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione dei propri tributi " ;

Vista la

Legge Regionale 25 Luglio 2008 n. 10 art. 1 lett. D) che , specificatamente , rimette alla Regione , nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale , con deliberazione della Giunta Regionale , previo parere della Commissione consiliare competente , su proposta dell'Assessore regionale all'industria , la competenza di promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 1998 n. 75 ( Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche ) , attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui art. 3 .

Vista la Direttiva n. 2006/112 / CEE del Consiglio del 28 Novembre 2006 , come modificata dalla Direttiva n. 2008/8 /CEE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e sui prodotti soggetti ad accise ,

Considerato che l'art. 6 della suddetta Direttiva n. 2006/112 CEE prevede l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ( IVA ) e della stessa direttiva per territorio extradoganale di Livigno , Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano ;

Considerato che la suddetta esclusione da dazi doganali Iva ed accise riservata al territorio extradoganale di Livigno compete normativamente anche al territorio della Regione Valle d'Aosta , nonché al territorio dove insiste la Provincia di Gorizia , territori tra loro assimilati ai punti franchi e alle zone franche dell'art. 2 del T.U. Doganale Italiano , approvato con D.P.R. n. 43/73 , nell'unico concetto giuridico della extraterritorialità : termine che nel significato giuridico di diritto internazionale significa " territorio esente dai comuni poteri dello Stato nel cui territorio si trova " appare evidente che il riferimento lessicale al solo territorio di Livigno e Campione d'Italia contenuto :

-all'art. 7 del D.P.R. n. 633/72

-all'art. 1 del D.lgs. n. 504/95

IV

-art. 1 del D.lgs n. 18/2010

-all'art. 7 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972 ,n. 633

-all'art. 1 della Legge n. 762/1973

Non possa che venire inteso se non come " sineddoche " , ossia la figura retorica della lingua italiana , che nel lessico giuridico viene utilizzata per indicare una realtà più vasta rispetto a quella utilizzata a riferimento , nella specie tutte aree geografiche italiane in cui sono istituite zone franche e per tutta la durata del regime di zona franca , come previsto dall'art. 1 della Legge n. 762 /1973.

Tale interpretazione viene confermata dal fatto che la definizione giuridica di zona franca contenuta nell'art. 1 comma 2° della Direttiva n. 69/75/CEE del 4 Marzo 1979 veniva confermata dal Regolamento CEE n. 2504/1988 del Consiglio , nel Regolamento CEE n. 2562/1990 della Commissione del 30 luglio 1990;

Inoltre la succitata definizione giuridica veniva recepita agli art, 166 e 167 del Codice Doganale Comunitario approvato con Regolamento CEE n. 2913/1992 ove si prevede rispettivamente che :

-“ le zone franche sono parti del territorio doganale della Comunità Europea situate in tale territorio , ma separate dal resto di esso , considerate come territorio extradoganale , territorio compreso tra la linea doganale ed il confine politico dello Stato , e che le merci collocate in tale territorio circolano in sospensione dai Diritti Doganali ,Iva e Accise ( art. 166)”

-“ gli Stati Membri della Comunità Europea possono destinare alcune parti del loro territorio doganale della comunità a zona franca ( art. 167 ) “

Considerato che il D.lgs. n. 75/1998 con il quale l'Isola della Sardegna è stata individuata come zona franca è stato emanato ai sensi del succitato Codice doganale Comunitario , appare evidente che anche al territorio della Sardegna ( al pari di Livigno , della Regione Valle d'Aosta e del territorio della Provincia di Gorizia ) debbano venire riservate le medesime compensazioni fiscali utilizzate come strumento necessario alla crescita economica e demografica della popolazione residente in un territorio classificato come " avvantaggiato " in quanto gravato da sovra costi del trasporto , essendo l'isola di fatto ultraperiferica e dove la disoccupazione ed il tenore di vita sono anormalmente più bassi rispetto al resto del paese .

Alle popolazioni residenti nei territori con le suddette caratteristiche negative , il legislatore ha riservato da sempre un regime fiscale speciale al consumo , individuato in Italia dalla Legge n. 623/1949 per il territorio della Regione Valle d'Aosta e della legge 1438 /1949 e i relativi diritti di prelievo sui generi di consumo riservati ai Comuni dalla Legge 762/1973.

Tale regime fiscale che deve essere esteso ovviamente anche a tutti i Comuni dell'Isola Sardegna , ai sensi dell'art. 20 bis del D.L. n. 1351/1964 convertito nella Legge n. 28/1965 , dove si prevede che lo stesso regime fiscale , compresi i diritti di prelievo , debba venire esteso a tutti i territori italiani aventi le stesse problematiche e , pertanto , ricadenti nella tutela riservata dall'art. 87 ex 92 del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dalla Legge n. 1203 del 14 ottobre 1957.

In tale trattato , con il quale è stata istituita la Comunità Economica Europea , si prevede che " non debbono venire considerati aiuti di Stato e , pertanto , sono compatibili con il Mercato Comune Europeo , gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate Regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione " ( Legge n. 1203/57 art. 82 ).

Vista la Direttiva n. 2003/96/CEE del Consiglio del 27 ottobre 2003 sulla esenzione della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità dei territori individuati nella tabella II richiamata all'art. 18 che individua il territorio della Valle d'Aosta come sineddoche di "zona franca italiana" per l'esenzione della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Valutato che ai territori extradoganali e alle zone franche integrali compete il regime fiscale al consumo previsto dalla Legge n. 762/1973 e i relativi diritti di prelievo come è stato di recente confermato di seguenti provvedimenti :

-Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 10 luglio 2012 ( G.U. 183 del 07-08-2012)

-Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28 dicembre 2012 (G.U. 303 del 12.12.2012)

ESAMINATO che nelle tabelle allegate a Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28 Dicembre 2016 ( G.U. 303 del 12.12.2016) vengono dettagliatamente indicate le attuali aliquote da applicare , ai diritti speciali di competenza comunale , sui prezzi dei beni assoggettati a diritto speciale dalla Legge n. 762/1973;

RILEVATO che tali aliquote devono estendersi a tutto il territorio della Regione come previsto dall'art. 1 della legge " per tutta la durata del regime di zona franca " ,

Per quanto sopra esposto

Dato ATTO che il presente provvedimento non necessita di acquisizione di pareri del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile , ai sensi dell'art. 49 del T:U:E:L: del 18.08.2000 n. 267 ,

DELIBERA

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente


Che in applicazione della Legge n. 762/1973 per la durata del regime di zona franca istituito nella Regione Autonoma della Sardegna dal D.lgs. n. 75/1998 , sono estesi a tutto il territorio regionale i diritti speciali comunali sui generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 1438/1949 e dalla Legge n. 762/1973.

Diritti Speciali le cui misure sono state individuate per l'anno corrente , nel Decreto del 27 Dicembre 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31.12.2016 la cui applicazione si estende a tutti i territori extradoganali italiani in base al " principio ermeneutico " che sancisce l'uniformità di applicazione delle norme fiscali;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Presidenza della Regione Sardegna , alla Presidenza del Consiglio Regionale , alla Commissione Europea , al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari , all'Agenzia delle Dogane Ufficio di Cagliari ;

DI DICHIARARE con separata votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/200.

SARROCH 15-11-2017

Murgia Francesco  


Melis Igor  
